

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 36438 Anno 2018**

**Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA**

**Relatore: MINCHELLA ANTONIO**

**Data Udiienza: 09/04/2018**

### **SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

**Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona;**

nei confronti di: PROSPERI Mirko, nato il 12/09/1979;

Avverso la sentenza n. 2120/2016 del GIP del Tribunale di Pesaro in data 13/06/2017;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dell'arma, da disporsi;

Udito il difensore avv. Maria Caprio, in sostituzione dell'Avv. Leonardo Granieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso

### **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

Con sentenza in data 13/06/2017 il GIP del Tribunale di Pesaro dichiarava non doversi procedere nei confronti di Prospero Mirko in ordine al reato ex art. 697 cod.pen. perché il reato era estinto per intervenuta oblazione. Veniva ordinata la restituzione della carabina al Prospero.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Avverso detta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale: sostiene che la sentenza avrebbe dovuto ordinare la confisca della carabina, obbligatoria ex art. 6 della Legge n. 152 del 1975.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La previsione di legge di cui all'art.6 delle Legge n.152 del 1975 contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell'art. 240 cod.pen. e rende obbligatoria la disposizione di confisca in relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

Da ciò deriva la obbligatorietà della confisca anche nelle ipotesi di intervenuta estinzione del reato, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (tra le molte, Sez. 1 n. 1806 del 04.12.2012, Rv 254213). Infatti, in primo luogo, va considerata la natura giuridica del procedimento di oblazione: la domanda di ammissione all'oblazione, pur non potendo essere ritenuta come ammissione di colpevolezza è - in ogni caso - un atto idoneo a dar luogo alla apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere - in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell'imputato - sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen. (si veda Corte Cost. n. 14 del 2015 in caso di opposizione a decreto penale di condanna). Non può pertanto affermarsi che, in rapporto alla verifica giurisdizionale, manchi del tutto un accertamento di legalità, tale da giustificare le conseguenze sfavorevoli. In secondo luogo, nel caso specifico della confisca di armi o oggetti atti ad offendere - previsto dall'art. 6 della legge n.152 del 1975 - la finalità della confisca obbligatoria è essenzialmente preventiva (misura di sicurezza) e non strettamente sanzionatoria, posto che la circolazione di tali oggetti, non assistita da apposita autorizzazione, è in sè vietata, per le caratteristiche intrinseche di pericolosità della cosa (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458).

L'argomentazione difensiva circa l'incertezza dell'appartenenza dell'arma al Prospero è contraddetta, *in re ipsa*, dall'interesse sostenuto dal medesimo.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, limitatamente all'omessa confisca della carabina in sequestro, che va pertanto disposta.

P.Q.M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca della carabina in sequestro, che dispone.

Così deciso il 09 aprile 2018

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**Prima Sezione Penale**

Il Consigliere estensore

Il Presidente